

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C

**CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART.151 C.P.C.**

Per:AFRICANO MARIA, nata a Noto (SR) il 27.05.1982 e residente a Roma in Via G.D.Nardo,66, C.F. FRCMRA82E67F943P;**LA SPISA VINCENZA** nata a Palermo il 26.01.1982 e residente a VillaFрати (PA) alla Via Piersanti Mattarella, 27 c.f. LSPVCN82A66G273C; **ORNELLA SARDELLA** nata a Bivona (AG) il 27 Settembre 1963 e ivi residente in Piazza San Giovanni 4, c.f. SRDRLL01A41A896O; **MORINELLI MARIACRISTINA** nata il 21.02.1960 a Salerno (SA), e residente in Roma (RM) alla Via Giovanni Boldini, 64, c.f. MRNMCR60B61B895W; **LA PENNA CAROLINA** nata a Latina (LT) il 05.08.1977, e residente a Roma alla Via Gaetano Scorza, 16, c.f. LPNCLN77M45E472M; **FICOCCILLI MARIA**, nata a Torino il 14.10.1965 e residente a Zagarolo in Via F.Cilea n. 19, c.f. FCCMRA65R54L219Q; **GENTILE GIUSEPPINA** nata a Ercolano il 21.06.1963 e residente in Casalnuovo di Napoli alla Via Virmicchi, 41, c.f. GNTGPP63H61H243A; **LATESSA SIMONA** nata a Roma, il 07.12.1981 e residente a Roma alla Via Valle Alessandra, 41/B, c.f. LTSSMN81T47H501D; tutte rappresentate e difese, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michela Scafetta (C.F. SCFMHL79E55A485U), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata scafetta@pec.it;

CONTRO

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con ufficio in Roma in via dei portoghesi 12;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale Rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con ufficio in Roma in via dei Portoghesi 12;
- AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE delle graduatorie ad Esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dei ricorrenti.



FATTO

- Tutte le ricorrenti sopra specificate, hanno frequentato la scuola magistrale – Istituto Magistrale prima dell’Istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ed a conclusione del primo ciclo scolastico – corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale o corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale (per la scuola dell’Infanzia) o corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale (per la scuola primaria) – intervenuto entro l’anno scolastico 2001/2002 hanno conseguito il Diploma Magistrale.
- Tutti i ricorrenti aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’AMBITO TERRITORIALE DI ROMA valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art.399 del Decreto Legislativo 297/1994 e succ. modifiche.
- Il diploma magistrale conseguito presso le scuole magistrali costituiva ai sensi dell’art. 402 del Dlgs n.297/1994 – Testo Unico della Pubblica Istruzione – titolo abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell’infanzia e primaria. L’abilitazione è pertanto nello status di Diplomato Magistrale, senza alcuna necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.
- La legge 341/1990 – Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari – prevedeva l’istituzione di uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della Scuola materna ed elementare, lo stesso veniva reso effettivo dopo il 2002, vale a dire dopo la pubblicazione di una molteplicità di Decreti Ministeriali e Interministeriali attuativi della Riforma suddetta. Di conseguenza fino al 2002 sussisteva la piena validità per l’accesso all’insegnamento dei predetti titoli di studio, e solo da quell’anno è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell’istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.
- Il Decreto Interministeriale del 10.03.1997 specificava che i Diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell’anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 preservavano in VIA PERMANENTE il titolo abilitante. Ciò nonostante, agli odierni ricorrenti, e a tutti gli aspiranti docenti nella loro medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad Esaurimento, perchè ritenuti non in possesso di un idoneo titolo “abilitante” all’insegnamento.
- Il CCNL mobilità scuola statale del 29 Febbraio 2012 sancisce che : “ Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 Marzo 1997”



- A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale. La commissione Europea, in data 31.01.2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stati dell'Unione Europea. La commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale.
- Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il diploma magistrale dovesse ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento. Da ultimo tale diritto trova anche nella Costituzione il suo fondamento: l'art. 97, terzo comma, prevede che agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; l'art 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. L'esame di Stato nel nostro caso è sostenuto e superato dai ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di Maturità magistrale.
- Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studio scelto.
- Il mistero dell'Istruzione, con gravissima violazione di legge, non ha riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo; infatti con Decreto Ministeriale n.235 del 1 Aprile 2014, il MIUR ha implicitamente negato la possibilità di inserimento dei ricorrenti quali diplomati magistrale entro l'anno 2001/2002. Eppure con Decreto Ministeriale n.353 del 22 maggio 2014 e con D.M. n.308 del 15 maggio 2014, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante di questi diplomi, sanando solo in parte la loro posizione e consentendo l'inserimento nella II fascia dedicata appunto agli abilitati.
- Sulla questione è intervenuto ben due volte il Consiglio di Stato che, prima con sentenza del 22.10.2014 e poi con Ordinanza dell'11.03.2015 ha ammesso nelle GAE 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione.
- La domanda giudiziale di annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali era stata però respinta dal TAR del Lazio con sentenza breve n.7858/2014, ancora oggi confermata da diverse pronunce.
- Il Consiglio di Stato è andato oltre e con Ordinanza n. 4834/2014 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio con la seguente motivazione : “ *Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle*



graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistono in tal senso i presupposti di cui all'art. 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo; Il consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie l'istanza cautelare”.

- Analoghe motivazioni hanno portato nuovamente il Consiglio di Stato in data 11.03.2015 a confermare il proprio orientamento, immettendo nelle GAE i docenti esclusi in un primo momento.
- Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, gli odierni ricorrenti agiscono per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto costringendo i possessori di tale Diploma Magistrale alle forme più disparate di precariato come massima aspirazione di forma contrattuale.

Essenzialmente, gli odierni ricorrenti una volta conseguito il Diploma Magistrale, erano in possesso di un legittimo Titolo Abilitante, ed anche se tale riconoscimento è intervenuto solo con le recenti Sentenze del 2015 del Consiglio di Stato, l'atteggiamento ostinatamente illegittimo del Ministero non può riverberare i suoi effetti negativi sui diritti soggettivi degli aspiranti docenti. Contrariamente a quanto sostenuto da alcune note ministeriali, l'attuale quadro normativo, benché mutato rispetto al 2002, riesce a conciliare la tutela dei legittimi diritti dei ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ex Legge n.296/2006. L'art 1, comma 605, lett. C della suddetta legge ha trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all'art.1 del Decreto Legge n.97/2004 convertito con modifiche dalla legge n.143/2004 in Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, distinguendo coloro che erano già in possesso di un'abilitazione rispetto a coloro i quali detta abilitazione la dovevano ancora conseguire, stante che sino ai pronunciamenti del Consiglio di Stato del 2014/2015, i Decreti Ministeriali indicanti le modalità di inserimento/aggiornamento della menzionata Graduatoria ad Esaurimento non prevedevano la possibilità di inserimento ai possessori del Diploma Magistrale conseguito ante 2001/2002, da ultimo ed in particolare il Decreto Ministeriale n.235/2014 per il triennio scolastico 2014/2017 la cui procedura on-line non permetteva affatto la redazione e presentazione della Domanda ai possessori del Diploma Magistrale ante 2001/2002.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art.10, comma 2, lettera b, rubricato “ Regolarizzazioni e esclusioni”, stabilisce che (...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto all'art.9, commi 2 e 3 (...). Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva e impedisce attualmente alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie.



- Con sentenza n.1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge ha, altresì, statuito che “ *i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati*” con il conseguente obbligo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001/2002) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.
- Poiché gli effetti della citata Sentenza sono limitati ai partecipanti al giudizio amministrativo, vale a dire a coloro che hanno tempestivamente impugnato il Decreto Ministeriale, che i termini per un ricorso amministrativo utile solo ad allargare la platea degli interessati all'annullamento del “Decreto Ministeriale n.253/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento..” sono purtroppo scaduti, non resta agli odierni ricorrenti, dopo aver registrato ancora oggi l'atteggiamento ostativo del Ministero, che il ricorso al Tribunale del Lavoro con richiesta di disapplicazione del “Decreto Ministeriale n.253/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora a esaurimento..”
- A tal proposito non si contano più le Ordinanze cautelari di accoglimento dei tanti Tribunali del Lavoro chiamati a pronunciarsi in merito al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento. Il merito delle decisioni di accoglimento trova il proprio fondamento sia nelle ragioni espresse dal Consiglio di Stato che nella palese contraddizione mostrata recentemente dal legislatore, allorquando con la Legge n.128/2013 ha di fatto riconosciuto al titolo di “Diploma Magistrale” valore abilitante per l'insegnamento nella scuola paritaria.

DIRITTO

SUL DIPLOMA MAGISTRALE E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)

- a) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 e 402 del D.lgs 297/1994 e l'art 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 bis L.n. 143/2004. Illogicità e contraddittorietà.**

E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione “ storica” di questo diploma, per dimostrare che i ricorrenti sin dal momento del suo conseguimento, avevano il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e



competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e/o scuola d'infanzia, caratterizzanti il percorso magistrale.

Da tale ricostruzione si evince la contraddittorietà e disarmonia anche del decreto ministeriale n.235/2014, con legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il suo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Occorre richiamare anzitutto l'art.53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n.1054, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare, ora primaria.

Quindi l'art.402 dello stesso D.lgs n.297/1994 che dispone : “ (...) *il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)*”.

Anche l'art.191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n.297 del 1994, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. Tale titolo ha conferito, pertanto ai diplomati come ai ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi.

Infine il decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4 bis dell'articolo 1 legge n.62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Questa disciplina è tutt'ora vigente e va senz'altro comunque applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, come i ricorrenti, per l'evidente principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti questi ormai consolidati e delle pari opportunità di lavoro.

E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.

Ma nonostante questo costante orientamento giurisprudenziale, il Ministero nei suoi atti generali continua ad ignorare gli ordini dei giudici.

b) Violazione e falsa applicazione dell'art.197 comma 1 del Dlgs 297/1994 e l'art.15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 bis L. n. 143/2004.

Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dai ricorrenti, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto dei medesimi di accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico.

L'art.1, comma 605 lett. C) della L. n. 296/2006 ha si disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art.1 comma 1 bis L.143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di inserimento anche dei ricorrenti: “*dell'anno scolastico 2005 – 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda*”



dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Nel D.M. 53/2012 attuativo della legge n.14/2012 si legge “Vista la legge n.296, del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del Decreto Legge 7 aprile 2004, n.97 convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la **possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore dalla legge**, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate”.

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio, con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999 nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio.

Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate. Ed invero, ai sensi dell'art.1 co.5, della legge 129 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art.17 del decreto legge 3 maggio 1988 n.140, convertito in legge 4 luglio 1988 n.246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270. L'unico criterio di graduazione è quindi quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, infatti i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento.

La legge 30 dicembre 1989 n.417, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio “concorso per soli titoli”, che dà accesso all'elenco per le supplenze, ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno” (Tar Lazio sez III bis Sent. 3309/2002).

Pertanto tutti coloro che hanno superato, come i ricorrenti l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio abilitante.

Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure i ricorrenti hanno titolo a chiedere l'inserimento ex art.1 co.1 bis L. n.143/2004.

SULLA ILLEGGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.



1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti. L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. -(Accesso ai ruoli) - **1. L'accesso ai ruoli** del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione. La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed



efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione; di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici; di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento: *“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti, come vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si*



sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: - i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento; - i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento. L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" ***I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".***

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento. A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (doc. n. 2) (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al



Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). **Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento: nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.**

5. Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. **Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga



omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

**SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale piano di assunzioni straordinario ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.



Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono state nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalle ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

In definitiva il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti che, non solo non hanno potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedranno altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo secondo il quale si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano.

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.



IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale del LAZIO, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

-ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN SUBORDINE

Nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al



successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di LAZIO, per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Con Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal D.L. 6 Luglio 2011 n.98, convertito nella L.111/20122, si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di 259,00

Roma,22.02.2016

Avv.Michela Scafetta

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

-già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151



c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE -

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017

- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;

b) nome dei ricorrenti e indicazione dell’amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Roma,”;



e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Roma, 22.02.2016

Avv. Michela Scafetta

